

## DOCUMENTO APPROVATO IN DATA 11.09.2012

SOTTOGRUPPO "FORMAZIONE" DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE PISLL

## OGGETTO – APPLICAZIONE ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI PER IL COMPARTO SCUOLA "CONDIZIONI PARTICOLARI" CHE CONSENTONO LA FORMAZIONE A RISCHIO BASSO

Il settore SCUOLA, come è noto, è inserito nel RISCHIO MEDIO (v. allegato 2 dell'Accordo) in considerazione della presenza nelle scuole di laboratori, nei quali sono in uso agenti chimici, fisici, biologici ecc, come ben specificato nell'art. 2 del D.Lgs. 81/08 che all'uopo stabilisce l'equiparazione degli studenti a lavoratori.

Partendo, da tale presupposto è possibile suddividere il settore in due grandi gruppi:

- 1° gruppo. Scuole senza laboratori (in tale gruppo vi è anche il livello pre-scolastico nidi e materne, nonché la scuola primaria di 1° grado);
- 2° gruppo. Scuole con laboratori (dalla secondaria di 1° grado fino all'Università, nonchè la formazione professionale).

Da ciò si desume come per i lavoratori del primo gruppo (scuole senza laboratori) si possano applicare i disposti del paragrafo "condizioni particolari" che recita "I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso."

Se si condivide tale impostazione allora tutte le categorie di lavoratori (insegnanti, assistenti, educatori, amministrativi) possono effettuare i corsi a basso rischio cioè 8 ore (4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica).

Nel secondo gruppo (scuole con laboratori) i lavoratori che non frequentano i laboratori, quali gli insegnanti di aula e gli amministrativi possono frequentare i corsi a basso rischio 8 (4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica).

Gli insegnanti teorici e tecnico-pratici di laboratorio, i tecnici di laboratorio dovranno frequentare corsi per il rischio medio, cioè 12 ore (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica).

Per entrambi i gruppi, a prescindere dalla presenza dei laboratori, considerando le risultanze della valutazione dei rischi per il settore Istruzione, il personale addetto all'assistenza disabili, i collaboratori scolastici e gli insegnanti di educazione motoria dovranno frequentare corsi per il rischio medio, cioè 12 ore (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica).

Segue prospetto esemplificativo.

Si pone inoltre l'opportunità di valutare se lo studente equiparato a lavoratore che abbia effettuato a cura della Scuola (considerata come Datore di Lavoro) il corso di formazione generale (della durata di 4 ore e con i contenuti previsti), possa vedere riconosciuto tale formazione come credito formativo permanente qualora venga assunto da un successivo datore di lavoro, in considerazione di quanto previsto al punto 8 lettera a dell'Accordo art. 37.



## Direzione PROPOSTA APPLICAZIONE DELL'ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE

ORDINE SCOLASTICO		TIPOLOGIA LAVORATORE	FORM. GEN. n. ore	FORM. SPEC. n. ore	TOT n. ore	AGGIORNAM. QUINQUENNALE n. ore	PREPOSTO n. ore formaz.
			formaz.	formaz.	formaz.	aggiornam.	aggiuntiva
NO LABORATORI	NIDI MATERNE	EDUCATORI	4	4	8	6	NO
	PRIMARIE	INSEGNANTI E EDUCATORI ANCHE DI SOSTEGNO	4	4	8	6	NO
LABORATORI PALESTRA	SECONDARI	INSEGNANTI esclusivamente D'AULA E DI SOSTEGNO	4	4	8	6	NO
	E I e II GRADO	INSEGNANTI TEORICI E TECNICO-PRATICI *	4	8	12	6	8
	UNIVERSITA'	TECNICI DI LABORATORIO	4	8	12	6	NO
		INSEGNANTI EDUC. MOTORIA	4	8	12	6	NO
		STUDENTI equiparati a lavoratori	4	8	12	///	NO
OGNI ORDINE E GRADO		PERSONALE ADDETTO ALLA ASSISTENZA DISABILI **	4	8	12	6	NO
		COLLABORATORI SCOLASTICI	4	8	12	6	NO/8 ***
		AMMINISTRATIVI	4	4	8	6	NO/8 ***
		DIRIGENTI ****	16	3	16	6	NO

<sup>\*</sup> Coloro che insegnano una materia che prevede l'uso del laboratorio o aule attrezzate ai fini dell'apprendimento di competenze tecnico-pratiche

<sup>\*\*</sup> Se personale dipendente da altro ente applicare quanto previsto nella convenzione

Solo per le figure che, nell'ambito della organizzazione della scuola, svolgano di fatto l'esercizio dei poteri funzionali previsti dal ruolo (es: collaboratori scolastici o amministrativi che organizzano l'attività di altri)

<sup>\*\*\*\*</sup> DSGA, vicario, responsabili laboratori e palestra, referenti di plesso, responsabili ufficio tecnici